



ATTO N. 1227

DISEGNO DI LEGGE

di iniziativa

della Giunta regionale (deliberazione n. 89 del 09/02/2022)

***“ULTERIORI MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 19 NOVEMBRE 2001, N. 28
(TESTO UNICO REGIONALE PER LE FORESTE) E ALLA LEGGE REGIONALE 2 APRILE
2015, N.10 (RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI, DI AREA VASTA,
DELLE FORME ASSOCIATIVE DI COMUNI E COMUNALI - CONSEQUENTI MODIFICAZIONI
NORMATIVE”***

Depositato alla Sezione Flussi documentali e Archivi

il 11/02/2022

Trasmesso alla II Commissione Consiliare Permanente l'11/02/2022



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 89 SEDUTA DEL 09/02/2022

OGGETTO: Ulteriori modifiche alla legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste) e alla legge regionale 2 aprile 2015, n.10 (Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative).

		PRESENZE
Tesei Donatella	Presidente della Giunta	Presente
Morronei Roberto	Vice Presidente della Giunta	Presente
Agabiti Paola	Componente della Giunta	Presente
Coletto Luca	Componente della Giunta	Presente
Fioroni Michele	Componente della Giunta	Presente
Melasecche Germini Enrico	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Donatella Tesei**

Segretario Verbalizzante: Dr. Luca Conti

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 22 pagine

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la proposta di disegno di legge presentata dall' Assessore Roberto Morroni avente ad oggetto: "Ulteriori modifiche alla legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste) e alla legge regionale 2 aprile 2015, n.10 (Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative)";

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Dato atto che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate, come evidenziato nella relazione del Servizio bilancio e finanza;

Vista la nota del Presidente del Comitato legislativo del 16 novembre 2021, prot. n. 222889 con la quale si esprime parere favorevole sul disegno di legge in oggetto e la successiva nota del 13 gennaio 2021 con la quale lo stesso Presidente comunica di non ritenere necessaria una nuova convocazione del Comitato legislativo in relazione alle successive integrazioni apportate al testo per recepire il Decreto ministeriale 28 ottobre 2021 (pubblicato nella GU Serie Generale n.286 del 01-12-2021) concernente le "Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali inerenti agli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale, delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale";

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Ulteriori modifiche alla legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste) e alla legge regionale 2 aprile 2015, n.10 (Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative).", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, all'Assemblea Legislativa;
 - 2) di indicare l'Assessore Roberto Morroni a rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;
-

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Oggetto: Ulteriori modifiche alla legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste) e alla legge regionale 2 aprile 2015, n.10 (Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative).

RELAZIONE

La legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 è stata uno dei primi testi unici in materia forestale emanati in Italia. Il Testo unico è stato negli anni modificato ed aggiornato in conseguenza delle novità successivamente introdotte nel settore forestale a livello nazionale e regionale. Le modifiche hanno riguardato in particolare la materia degli incendi boschivi (nel 2009 e nel 2017), il riordino regionale delle competenze in materia forestale (nel 2011), la modifica della definizione di bosco a livello nazionale (2013), l'introduzione dell'elenco nazionale degli alberi monumentali (2015).

Con il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 è stato approvato il "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali" con il quale, nel rispetto delle competenze sancite dalla Costituzione e in attuazione del principio di leale collaborazione, sono state recate le norme fondamentali volte a garantire l'indirizzo unitario e il coordinamento nazionale in materia di foreste e di filiere forestali, nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale ed europeo, tenuto conto che, come specificato all'art 1, comma 1, la Repubblica riconosce il patrimonio forestale nazionale come parte del capitale naturale nazionale e come bene di rilevante interesse pubblico da tutelare e valorizzare per la stabilità e il benessere delle generazioni presenti e future.

Il D.Lgs. n. 34/2018 prevede il rinvio a numerosi decreti per la definizione delle norme di dettaglio che le regioni sono tenute a recepire. Al momento sono stati emanati i seguenti decreti:

- D.M. n. 4470 del 29 aprile 2020 (GU Serie Generale n.121 del 12-05-2020) relativo agli "Albi regionali delle imprese forestali";
- D.M. 4472 del 29 aprile 2020 (GU Serie Generale n.121 del 12-05-2020) relativo alla "Definizione dei criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali e per l'esecuzione degli interventi forestali";
- D.M. 7 ottobre 2020 (GU n. 256 del 16-10-2020) concernente la "Adozione delle linee guida relative alla definizione dei criteri minimi nazionali per l'esonero dagli interventi compensativi conseguenti alla trasformazione del bosco";
- Decreto ministeriale 11 giugno 2021 (GU Serie Generale n.178 del 27-07-2021) concernente la "Modifica della vigente suddivisione in regioni di provenienza del materiale di propagazione forestale";
- Decreto ministeriale 28 ottobre 2021 (GU Serie Generale n.286 del 01-12-2021) concernente le "Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali inerenti agli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale, delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale".

Unitamente alle modifiche derivanti dal D.Lgs. 34/2018, è opportuno introdurre ulteriori modifiche, quali la disciplina dei piani forestali di indirizzo territoriale, che la l.r. 28/2001 individua come piani forestali comprensoriali e una specifica relativa alla circolazione e la sosta dei veicoli a motore disciplinate dal comma 3 dell'art. 7.

Infine, viene introdotta una sanzione amministrativa nel caso di mancato espletamento, ove prevista, della procedura di valutazione di incidenza ambientale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i.. Ciò in quanto attualmente eventuali inadempienze in materia sono perseguibili solo penalmente.

Più in particolare l'art. 1 introduce alcune correzioni derivanti dalla riattribuzione delle competenze in materia stabilita dalla legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

normative) ed in particolare in relazione alle modifiche introdotte alla stessa l.r. 10/2015 con la legge Regione Umbria 27 dicembre 2018, n. 12, Inoltre, viene aggiornato il riferimento al regolamento regionale in materia di urbanistica.

L'art. 2 recepisce la definizione di bosco così come modificata dal D.Lgs. 34/2018, al fine di evitare dubbi interpretativi fra la norma nazionale e la norma regionale.

L'art. 3 aggiorna il riferimento alle norme in materia di urbanistica, chiarisce una specifica relativamente alla circolazione e la sosta dei veicoli a motore disciplinate dal comma 3 dell'art. 7 della stessa l.r. 28/2001 e introduce il riferimento all'articolo 9 del d.lgs. 34/2018 per quanto riguarda la viabilità forestale. Inoltre, viene rinviato al regolamento la possibilità di dettagliare i casi di esonero dalla compensazione ambientale sulla base delle linee guida adottate ai sensi dell'art. 8, comma 8, del D.Lgs. 34/2018.

L'art. 4 introduce nella norma regionale i piani forestali di indirizzo territoriale previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 34/2018, strumenti finalizzati all'individuazione, al mantenimento e alla valorizzazione delle risorse silvo-pastorali e al coordinamento delle attività necessarie alla loro tutela e gestione attiva, nonché al coordinamento dei piani di gestione forestale o di altri strumenti equivalenti. Viene introdotto il riferimento all'articolo 9 del d.lgs. 34/2018 per quanto riguarda la viabilità forestale e vengono aggiunte le opere di sistemazione idraulica-forestale quale ulteriore aspetto la cui disciplina è rinviata al regolamento. L'art. 5 recepisce i criteri minimi nazionali relativi agli albi delle imprese forestali prevedendo la creazione di un'apposita sezione nell'ambito del vigente elenco delle ditte boschive.

L'art. 6 aggiorna il riferimento ai soggetti competenti in materia di abbattimento e spostamento degli alberi.

L'art. 7 aggiorna il riferimento, quale soggetto competente, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in materia di soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione per gli alberi monumentali

L'art. 8 allinea al D.Lgs. 34/2018 la "filiera" della programmazione forestale, stabilendo, in sintesi, che il programma forestale regionale è redatto in coerenza con la strategia forestale nazionale.

L'art. 9 introduce, in coerenza con il D.Lgs. 34/2018, la promozione dell'associazionismo forestale come strumento volto al mantenimento e alla valorizzazione delle risorse silvo-pastorali e al coordinamento delle attività necessarie alla loro tutela e gestione attiva.

L'art. 10 recepisce le novità e precisazioni introdotte in materia di materiali di moltiplicazione forestale e, al fine di dare maggiore chiarezza, stabilisce che l'elenco delle specie cui si applicano le norme del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 38 è quello allegato allo stesso decreto legislativo.

Con l'art.11 viene soppresso il comma 3 dell'art. 37 della l.r. 28/2001 che prevede degli adempimenti non più in linea con la normativa nazionale in materia e viene sostituito il comma 5 uniformandolo al comma 5 dell'art. 3 del D.Lgs. 386/2003..

Gli artt. 12 e 13 allineano la legge regionale relativamente ai materiali forestali di moltiplicazione alla normativa nazionale.

L' art. 14 introduce una sanzione amministrativa nel caso di mancato espletamento, ove previste, dello screening di incidenza o valutazione appropriata, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i..

L'art. 15 corregge un refuso presente nell'allegato B alla l.r. 10/2015.

Art. 16 stabilisce che il piano forestale regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale 8 febbraio 2010, n. 382 rimane in vigore fino all'approvazione del programma forestale regionale come disciplinato dall'articolo 9 della presente legge.

RELAZIONE TECNICA FINANZIARIA

Il presente disegno di legge riforma, dal punto di vista tecnico, la L.R. 28/2001 "Testo Unico regionale per le foreste" e apporta un'ulteriore modifica, anch'essa tecnica, ad un articolo della L.r. 10/2015 che contiene un riferimento alla L.r. 28/2001.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

L'articolo 1 del DDL modifica l'articolo 3 della L.r. 28/2001 riattribuendo alcune funzioni e compiti in materia forestale tra la Regione e gli altri soggetti istituzionali operanti in materia di forestazione. In particolare ai commi 1 e 2 sono attribuite alla Regione le funzioni autorizzatorie di cui all'articolo 37, comma 5, modificato dal DDL in esame, mentre al contempo viene soppressa la norma che prevede la competenza della Regione per la concessione di deroghe ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera b), in seguito alla soppressione dell'intero comma 3 dell'articolo 37.

I successivi commi 3 e 4 definiscono l'Agenzia Forestale regionale dell'Umbria ente competente per territorio fatte salve le competenze dei comuni in materia di rilascio di autorizzazioni all'abbattimento di alberi. Il comma 5 aggiorna il riferimento normativo al Regolamento regionale in materia di urbanistica. Trattasi di norme ordinamentali che ridefiniscono le competenze tra i diversi soggetti istituzionali da cui non determinano oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 2 del DDL sostituisce l'articolo 5 della L.r. 28/2001 adeguando la definizione di "bosco" a quanto contenuto nel D.Lgs. 34/2018, al fine di uniformare le definizioni ed evitare dubbi interpretativi. Trattasi di norma ordinamentale che non determina effetti finanziari a carico del bilancio regionale.

L'articolo 3 del DDL modifica l'articolo 7 della L.r. 28/2001 aggiornando il riferimento normativo (modifica resa necessaria da intervenute modifiche normative) e rinviando allo strumento del regolamento per l'individuazione dei casi di esonero dagli interventi compensativi conseguenti alla trasformazione delle aree boschive. Trattasi di norme ordinamentali che non determinano effetti finanziari a carico del bilancio regionale.

L'articolo 4 del DDL modifica l'articolo 8 della L.r. 28/2001 introducendo nella legislazione regionale i piani forestali di indirizzo territoriale previsti dal D.Lgs. 34/2018, finalizzati all'individuazione, mantenimento e valorizzazione delle risorse silvo-pastorali. Trattasi di norme ordinamentali che non determinano effetti finanziari a carico del bilancio regionale.

L'articolo 5 del DDL modifica l'articolo 9 della L.r. 28/2001 disciplinando, con riferimento ai parametri fissati dal D.Lgs. 34/2018, i criteri minimi per l'iscrizione agli albi delle imprese forestali e le norme per la tenuta e l'aggiornamento di tali albi. Trattasi di norme ordinamentali che non determinano effetti finanziari a carico del bilancio regionale.

L'articolo 6 del DDL modifica il comma 6 dell'articolo 13 della L.r. 28/2001 aggiornando i riferimenti normativi ivi contenuti. Le autorizzazioni per l'abbattimento e lo spostamento di alberi di cui al medesimo articolo 13 sono state infatti oggetto di riattribuzione con la L.r. 10/2015. Trattasi di norme ordinamentali che non determinano effetti finanziari a carico del bilancio regionale.

L'articolo 7 del DDL modifica il comma 3 dell'articolo 13bis della L.r. 28/2001 aggiornando il soggetto competente ad esprimere parere obbligatorio in materia di abbattimento di alberi monumentali, competenza non più in capo al Corpo forestale dello Stato ma al Ministero delle Politiche agricole e forestali. Trattasi di norme ordinamentali che non determinano effetti finanziari a carico del bilancio regionale.

L'articolo 8 del DDL sostituisce l'articolo 26 della L.r. 28/2001 ridefinendo il contenuto del Programma forestale regionale, da redigere in coerenza con la Strategia forestale nazionale ed approvato dall'Assemblea legislativa su proposta della Giunta regionale. Trattasi di norma ordinamentale che non determina effetti finanziari a carico del bilancio regionale.

L'articolo 9 del DDL modifica l'articolo 32 della L.r. 28/2001 introducendo, in coerenza, con il D.Lgs. 24/2018 la promozione, attraverso l'uso dei fondi comunitario resi disponibili, dell'associazionismo forestale come strumento di mantenimento e valorizzazione delle risorse silvo-pastorale.

L'articolo 10 del DDL modifica l'articolo 33 della L.r. 28/2001 adeguandola alla normativa nazionale (D.Lgs. 386/2003) in tema di materiale di moltiplicazione forestale. Trattasi di norma ordinamentale che non determina effetti finanziari a carico del bilancio regionale.

L'articolo 11 del DDL apporta modifiche all'articolo 37 della L.r. 28/2001 sopprimendo il comma 3 non più aderente alla normativa nazionale di cui al D.Lgs. 386/2003 e sostituendo il comma 5 uniformandolo alla legislazione nazionale contenuta nel medesimo D.Lgs. 386/2003. Trattasi di norma ordinamentale che non determina effetti finanziari a carico del bilancio regionale.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

L'articolo 12 del DDL modifica l'articolo 38 della L.r. 28/2001 e aggiorna la normativa regionale relativa al Registro regionale dei materiali forestali di base adeguandola alla normativa nazionale, recependo le definizioni ivi contenute. Trattasi di norma ordinamentale che non determina effetti finanziari a carico del bilancio regionale.

L'articolo 13 del DDL modifica l'articolo 39 della L.r. 28/2001 relativa alla tenuta del Registro regionale dei materiali di base di cui all'articolo 38 della medesima Legge regionale. Trattasi di norma ordinamentale che non determina effetti finanziari a carico del bilancio regionale.

L'articolo 14 del DDL modifica l'articolo 48 della L.r. 28/2001 introducendo una nuova fattispecie sanzionatoria nel caso di mancato espletamento dello screening di incidenza o della valutazione appropriata, ove previste ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche). Le eventuali nuove maggiori entrate, non stimabili preventivamente, saranno attribuite all'Agenzia Forestale regionale, ente competente ai sensi della Lr.10/2015 di riordino delle funzioni amministrative. Trattasi pertanto di norma ordinamentale che non determina effetti finanziari a carico del bilancio regionale.

L'articolo 15 corregge un refuso presente nell'allegato B alla l.r. 10/2015.

L'articolo 16 del DDL interviene a modificare l'allegato B, paragrafo I, lettera e) della l.r. 10/2015 andando a correggere un errato riferimento normativo contenuto nel medesimo allegato. Trattasi di norma ordinamentale che non determina effetti finanziari a carico del bilancio regionale.

Il presente DDL, pertanto, introduce disposizioni di modifica delle l.r. in oggetto di natura esclusivamente regolamentare ed ordinamentale, prive di effetti finanziari sul bilancio regionale.

Disegno di legge: “Ulteriori modifiche alla legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste) e alla legge regionale 2 aprile 2015, n.10 (Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative).”.

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste))

1. Alla fine della lettera i) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste) sono aggiunte le seguenti parole: “*e all'articolo 37, comma 5*”.

2. La lettera l) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. n. 28/2001 è soppressa.

3. Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 28/2001 è sostituito dal seguente:

“2. Fatto salvo quanto stabilito al comma 4, ai fini della presente legge, l'ente competente per territorio è l'Agenzia forestale regionale.”.

4. Il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 28/2001 è abrogato.

5. Al comma 4 dell'articolo 3 le parole: “*dal regolamento regionale 25 marzo 2010, n. 7 (Regolamento regionale sulla disciplina del Piano comunale dei servizi alla popolazione, delle dotazioni territoriali e funzionali minime degli insediamenti e delle situazioni insediative di cui all'articolo 62, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale)*” sono sostituite dalle seguenti: “*dal Regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2 (Norme regolamentari attuative della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate)*”.

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 28/2001)

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

1. L'articolo 5 della l.r. 28/2001 è sostituito dal seguente:

“Art. 5

(Definizione di bosco)

1. I termini bosco, foresta e selva sono equiparati.

2. Sono definite bosco le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento.

3. Sono assimilate al bosco le aree individuate all'articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali).

4. Non si considerano bosco le aree individuate all'articolo 5 del d.lgs. 34/2018.”.

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 7 della l.r. 28/2001)

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 28/2001 le parole: *“dai commi 6 e 7 dell'articolo 15 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (Piano urbanistico territoriale)”* sono sostituite dalle seguenti: *“dai commi 4 e 5 dell'articolo 85 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate)”*.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 28/2001 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Nel regolamento di cui all'articolo 8 sono indicati i casi di esonero dagli interventi compensativi conseguenti alla trasformazione del bosco nei limiti stabiliti dalle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 8, comma 8, del d.lgs. 34/2018.”

3. All'alinea del comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 28/2001 dopo le parole: *“di conduzione del fondo,”* sono aggiunte le seguenti: *“compreso l'accesso agli appostamenti fissi di caccia da parte dei soggetti autorizzati alla loro utilizzazione e*

gestione,”.

4. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 28/2001 è sostituita dalla seguente: *“a) sulle strade di accesso o servizio all'attività agro-silvo-pastorale, sulla viabilità forestale di cui all'articolo 9 del d.lgs. 34/2018 e sulle strade realizzate per esigenze di pubblica utilità, qualora siano contrassegnate da apposite tabelle indicanti il divieto di transito,”*.

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 8 della l.r. 28/2001)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 28/2001 dopo la parola: *“comprensoriali”* sono aggiunte le seguenti: *“, anche definiti piani forestali di indirizzo territoriale”*.

2. La lettera h) del comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 28/2001 è sostituita dalla seguente: *“h) norme relative alla viabilità forestale, ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs. 34/2018,”*.

3. Dopo la lettera h) del comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 28/2001 è aggiunta la seguente: *“h bis) norme per le opere di sistemazione idraulico-forestali, di tipo intensivo ed estensivo,”*.

4. Il comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 28/2001 è sostituito dal seguente:

“3. Le pratiche selvicolturali, i trattamenti e i tagli selvicolturali eseguiti in conformità alle disposizioni del d.lgs 34/2018, della presente legge e del regolamento regionale, salvo che non sia ivi diversamente disposto, sono equiparati ai tagli colturali di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).”.

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 9 della l.r. 28/2001)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 28/2001 sono inseriti i seguenti:

“4 bis. L'elenco delle ditte boschive di cui

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

al comma 1 contiene una sezione denominata albo delle imprese forestali ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del d.lgs. 34/2018. Tale sezione contiene una specifica categoria per le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del Codice civile.

4 ter. Tenuto conto dei criteri minimi nazionali di cui all'articolo 10, comma 8, lettera a) del d.lgs. 34/2018, il regolamento disciplina:

- a) le modalità di formazione e tenuta della sezione albo delle imprese forestali;*
- b) le modalità e i requisiti per l'iscrizione all'albo, nonché per il rinnovo, la sospensione e la cancellazione delle ditte iscritte;*
- c) le informazioni necessarie ai fini dell'esonero dall'obbligo di iscrizione al registro degli operatori previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178 (Attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea e del regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati);*
- d) le condizioni e criteri per l'equiparazione delle imprese aventi sede legale all'estero.”*

Art. 6.**(Modifiche all'articolo 13 della l.r. 28/001)**

1. Il comma 6 dell'articolo 13 della l.r. 28/2001 è sostituito dal seguente:

“6. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate secondo quanto indicato nell'Allegato B alla legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative) e al comma 4 dell'articolo 3.

Art. 7.

(Modifiche all'articolo 13 bis della l.r. 28/2001)

1. Al comma 3 dell'articolo 13 bis della l.r. 28/2001 le parole: "*Corpo forestale dello Stato*" sono sostituite dalle seguenti: "*Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali*".

Art. 8.

(Modifiche all'articolo 26 della l.r. 28/2001)

1. L'articolo 26 della l.r. 28/2001 è sostituito dal seguente:

"Art. 26

(Programma forestale regionale)

1. In coerenza con la Strategia forestale nazionale, il programma forestale regionale (PFR) individua gli obiettivi da conseguire e le azioni prioritarie relative al miglioramento del patrimonio forestale pubblico e privato, tenendo conto delle esigenze socio-economiche, ambientali e paesaggistiche, nonché delle necessità di prevenzione del rischio idrogeologico, di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico. Il PFR costituisce il quadro di riferimento per i piani pluriennali di opere e di interventi e per l'attuazione dei regolamenti comunitari inerenti il settore forestale.

2. Il PFR è approvato dall'Assemblea legislativa su proposta della Giunta regionale. Esso ha una durata coerente con la Strategia forestale nazionale ed è soggetto a revisione quinquennale. Il PFR rimane, comunque, in vigore fino all'approvazione del nuovo PFR."

Art. 9.

(Modifiche all'articolo 32 della l.r. 28/2001)

1. Al comma 1 dell'articolo 32 della l.r. 28/2001 dopo le parole: "*dei piani di gestione forestale*" sono aggiunte le seguenti: "*e dei piani forestali di indirizzo territoriale*".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 32 della

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

I.r. 28/2001 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Al fine di garantire la tutela e la gestione attiva delle risorse agro-silvo-pastorali, il miglioramento dei fondi abbandonati e la ricostituzione di unità produttive economicamente sostenibili in grado di favorire l’occupazione, la costituzione ed il consolidamento di nuove attività imprenditoriali, la Regione, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del d.lgs. 34/2018 ed utilizzando a tal fine i fondi comunitari resi disponibili, promuove l’associazionismo fondiario tra i proprietari dei terreni pubblici o privati, anche in deroga al disposto di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), nonché la costituzione e la partecipazione ai consorzi forestali, a cooperative che operano prevalentemente in campo forestale o ad altre forme associative tra i proprietari e i titolari della gestione dei beni terrieri, valorizzando la gestione associata delle piccole proprietà, i demani, le proprietà collettive e gli usi civici delle popolazioni.”.

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 33 della I.r. 28/2001)

1. Il comma 2 dell’articolo 33 della I.r. 28/2001 è sostituito dal seguente:

“2. Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del d.lgs. n. 386/2003 devono essere impiegati ai fini forestali esclusivamente i materiali forestali di moltiplicazione, intesi come semi e parte di piante, che si ottengono dai materiali di base ammessi nei registri previsti dalla Direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione. Per fini forestali si intendono le attività di cui all’articolo 7, comma 1, del d.lgs n. 34/2018, nonché le attività di arboricoltura da legno e da biomasse, di ripristino e restauro delle aree degradate, la creazione di boschi urbani e periurbani, il ripristino di zone

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

umide e di torbiere, di ecosistemi costieri, anche al fine di contribuire alla fornitura di servizi ecosistemici.”

2. Il comma 3 dell'articolo 33 della l.r. 28/2001 è sostituito dal seguente:

“3. Le disposizioni del presente capo si applicano alle specie elencate nell'allegato I del d.lgs n. 386/2003.”

Art. 11.

(Modifiche all'articolo 37 della l.r. 28/2001)

1. Il comma 3 dell'articolo 37 della l.r. 28/2001 è abrogato.

2. Il comma 5 dell'art. 37 della l.r. 28/2001 è sostituito dal seguente:

“5. La Regione, dandone comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, può ammettere, per un periodo non superiore a dieci anni, materiali di base per la produzione di materiali di moltiplicazione controllati, se, dai risultati provvisori della valutazione genetica o delle prove comparative di cui all'allegato V del d.lgs. 386/2003, si può presumere che detti materiali di base soddisfano i requisiti stabiliti dal d.lgs. 386/2003 per l'ammissione.”

Art. 12.

(Modifiche all'articolo 38 della l.r. 28/2001)

1. L'articolo 38 della l.r. 28/2001 è sostituito dal seguente:

“Art. 38

(Registro regionale dei materiali forestali di base).

1. Sono definiti materiali di base:
 - a) fonti di semi: gli alberi o gli arbusti di una determinata zona dove si raccolgono i semi;
 - b) soprassuolo: una popolazione di alberi ed arbusti identificata che presenta una sufficiente uniformità di composizione;
 - c) arboreti da seme: le piantagioni di cloni o famiglie selezionati, isolate contro ogni impollinazione estranea o organizzate in modo da evitare o

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

limitare tale impollinazione e gestite in modo da produrre raccolti frequenti, abbondanti e facili;

d) genitori: alberi utilizzati per ottenere discendenti tramite impollinazione controllata o libera di una pianta madre identificata, utilizzata come femmina, con il polline di un'altra pianta (fratelli biparentali) o di un certo numero di altre piante identificate o no (fratelli monoparentali);

e) cloni: insieme di individui (ramet) derivati per via vegetativa da un unico individuo originale (ortet), per esempio per talea, micropropagazione, innesto, margotta, o divisione;

f) miscuglio di cloni: i miscugli di cloni identificati in porzioni definite.

2. Il registro regionale dei materiali di base, redatto ai sensi del regolamento (CE) n. 1597/2002 della Commissione, del 6 settembre 2002, recante modalità di applicazione della direttiva 1999/105/CE del Consiglio per quanto riguarda la presentazione degli elenchi nazionali dei materiali di base per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione, contiene i dati specifici relativi a ciascun materiale di base, unitamente al riferimento unico del registro o codice di identità, e la sua classificazione in base all'origine, alla provenienza, alla regione di provenienza ed alla categoria.

3. Il materiale forestale di moltiplicazione derivante dai materiali di base di cui al comma 1 è impiegato, tenuto conto della demarcazione delle regioni di provenienza definite ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del d.lgs. 386/2003.”.

Art. 13.**(Modifiche all'articolo 39 della l.r. 28/2001)**

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 28/2001 è sostituita dalla seguente:

“e) le norme per la predisposizione, tenuta e aggiornamento del Registro regionale

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

dei materiali di base di cui all'articolo 38, nonché le modalità di gestione dei materiali di base iscritti nello stesso Registro e le modalità per la raccolta di materiale di moltiplicazione.”.

Art. 14.**(Modifiche all'articolo 48 della l.r. 28/2001)**

1. Al comma 12 dell'articolo 48 della l.r. 28/2001 dopo le parole: “*senza preventiva comunicazione*” sono aggiunte le seguenti: “*o senza l'espletamento dello screening di incidenza o della valutazione appropriata, ove previsti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche),”.*

Art. 15.**(Modifiche alla legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative))**

1. All'allegato B, paragrafo I, lettera e) della l.r. 10/2015 le parole: “*all'articolo 3, comma 3, della L.R. 28/2001, come modificata dalla presente legge*”, sono sostituite dalle seguenti: “*all'articolo 3, comma 4, della L.R. 28/2001*”.

Art. 16.**(Norme transitorie)**

1. Il piano forestale regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale 8 febbraio 2010, n. 382 rimane in vigore fino all'approvazione del programma forestale regionale, disciplinato dall'articolo 26 della l.r. 28/2001, come modificato dalla presente legge.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Note di Riferimento

Note all'art. 1:

Il testo dell'art. 3 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 è il seguente:

“Art. 3 - Funzioni e compiti in materia forestale -

1. Sono di competenza regionale:

- a) l'approvazione e l'aggiornamento del Piano forestale regionale (PFR) di cui all' articolo 26 ;
- b) la formazione e l'aggiornamento del Sistema informativo forestale (SIFOR) di cui all' articolo 25 ;
- c) l'attuazione e la promozione di attività di ricerca e sperimentazione e di progetti dimostrativi nel settore forestale;
- d) l'attuazione dei regolamenti comunitari di settore;
- e) l'attuazione e la promozione di iniziative idonee a migliorare la conoscenza, la valorizzazione, la conservazione e la tutela del bosco e della flora;
- f) l'approvazione del censimento degli alberi sottoposti a tutela e l'istituzione dell'elenco degli alberi di rilevante interesse di cui, rispettivamente, all' articolo 12 , commi 3 e 4;
- g) il coordinamento delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi e l'approvazione del relativo Piano regionale previsto all' articolo 20 ;
- h) l'approvazione del programma annuale degli interventi di cui all' articolo 27 ;
- i) il rilascio delle autorizzazioni di cui all' articolo 34 ;
- l) la concessione di deroghe per l'utilizzo di determinati materiali forestali di moltiplicazione secondo quanto indicato all' articolo 37, comma 3, lettera b) ;
- m) la richiesta di autorizzazione alla Commissione europea di vietare l'utilizzo di materiali di moltiplicazione specifici secondo quanto indicato all' articolo 37, comma 3, lettera c) .

2. Ai fini della presente legge sono enti competenti per territorio le unioni speciali di comuni.

3. Nel caso di un intervento che interessi più unioni speciali di comuni è competente l'unione il cui territorio è maggiormente interessato dall'intervento medesimo.

4. È trasferito ai comuni il rilascio dell'autorizzazione all'abbattimento e spostamento di alberi sottoposti a tutela ed alla raccolta ed estirpazione delle specie erbacee ed arbustive sottoposte a tutela secondo quanto indicato agli articoli 13 e 14, quando gli alberi e le specie erbacee ed arbustive ricadono nelle zone di tipo A, B, C, D ed F di cui al D.M. 2 aprile 1968, o nelle corrispondenti situazioni insediative definite dal regolamento regionale 25 marzo 2010, n. 7 (Regolamento regionale sulla disciplina del Piano comunale dei servizi alla popolazione, delle dotazioni territoriali e funzionali minime degli insediamenti e delle situazioni insediative di cui all'articolo 62, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale)), e nelle zone dove sono previsti insediamenti commerciali. L'autorizzazione è rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta.”

Il Regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2 (Norme regolamentari attuative della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate)) è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 10 del 20 febbraio 2015.

Note all'art. 2:

Il testo dell'art. 5 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28

è il seguente:

Art. 5 - Definizione di bosco -

1. Costituisce bosco o foresta ogni appezzamento di terreno di superficie maggiore di duemila metri quadrati e di larghezza complessiva, misurata al piede delle piante di confine, non inferiore a venti metri, in cui sia presente una copertura arborea forestale superiore al venti per cento.

2. Si considerano bosco:

- a) i castagneti da frutto;
- b) le superfici boscate che, a seguito di interventi selvicolturali o di danni per calamità naturali o per incendio, presentano una copertura arborea forestale anche inferiore al venti per cento;
- c) i terreni imboschiti o rimboschiti in qualsiasi stadio di sviluppo;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

d) le radure e tutte le superfici di estensione inferiore a 2.000 mq. che interrompono la continuità del bosco.

3. Non si considerano bosco:

a) gli impianti di arboricoltura da legno o da frutto;

b) i giardini o parchi urbani;

c) i boschi ricadenti nelle aree indicate al comma 2 dell'art. 146 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, nei termini ivi stabiliti;

c bis) le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agroambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi;

c ter) le tartufaie coltivate ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 (Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi).

4. Per arboricoltura da legno, individuata dalla Giunta regionale su apposita cartografia, si intende la coltivazione di alberi, in terreni non boscati, finalizzata principalmente alla produzione di legno. La coltivazione è reversibile al termine del ciclo culturale.

Note all'art. 3:

Il testo dell'art. 7 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28

è il seguente:

Art. 7 – Divieti -

1. Nei boschi sono vietati:

a) la trasformazione in altre qualità di coltura, salvo la realizzazione di infrastrutture di accesso e servizio ai boschi con le modalità stabilite nel regolamento e salvo quanto previsto al comma 2;

b) il taglio a raso dei boschi di alto fusto, comprese le fustaie di origine agamica, fatti salvi gli interventi ai fini della difesa fitosanitaria o disposti dalla regione per altri motivi;

c) la conversione dei boschi governati o avviati all'alto fusto in boschi governati a ceduo, fatti salvi gli interventi finalizzati alla difesa fitosanitaria;

d) lo sradicamento delle piante di alto fusto e delle ceppaie.

2. Nel caso di realizzazione degli interventi previsti dai commi 6 e 7 dell'articolo 15 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (Piano urbanistico territoriale), devono essere effettuati interventi di compensazione ambientale, mediante realizzazione di un imboschimento, e relative cure colturali per i primi cinque anni successivi all'impianto, per una superficie pari a quella interessata dall'intervento, a cura e spese del proponente, da realizzare nell'ambito del comune interessato o dei comuni limitrofi o, in alternativa, mediante versamento di un contributo di onere equivalente al costo presunto dell'imboschimento, e relative cure colturali per i primi cinque anni, da versare alla Regione, in unica soluzione o in alternativa per il cinquanta per cento precedentemente il rilascio dell'autorizzazione o della concessione e per il restante cinquanta per cento in cinque rate annuali di pari importo, e finalizzato ad interventi di miglioramento del patrimonio boschivo, privilegiando quelli di imboschimento. A garanzia dell'esecuzione degli interventi compensativi l'istante deve presentare all'ente competente per territorio una cauzione o una garanzia fideiussoria come indicato all'articolo 10 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 (Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni).

3. La circolazione e la sosta dei veicoli a motore, salvo che per esigenze di pubblica utilità, di conduzione del fondo, di sperimentazione e ricerca, è vietata:

a) sulle strade di accesso o servizio all'attività agro-silvo-pastorale e su quelle realizzate per esigenze di pubblica utilità, qualora siano contrassegnate da apposite tabelle indicanti il divieto di transito;

b) sui sentieri, sulle mulattiere, sui viali parafuoco e sulle piste di esbosco e di servizio ai boschi e pascoli;

c) nei prati, nei pascoli, nei boschi, nei corsi d'acqua e nelle fasce ripariali di tutti i corpi idrici e comunque in tutti gli ambiti a destinazione agro-silvo-pastorale comprese le superfici incolte e quelle denudate.

4. Alla tabellazione delle strade e piste in cui è vietata la circolazione dei veicoli a motore ai sensi del comma 3, lett. a), provvedono gli enti competenti per territorio sulla base delle indicazioni delle amministrazioni comunali.

5. In deroga a quanto stabilito al comma 3 è consentita la circolazione e la sosta dei veicoli a motore negli ambiti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 da parte degli abitanti ivi dimoranti e invalidi con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta il cui veicolo sia munito di apposito contrassegno.

6. Negli ambiti di cui al comma 3 gli enti competenti per territorio individuano entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le aree ed i percorsi nei quali è consentita la circolazione dei veicoli a

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

motore per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e gare, disponendo le relative cautele ed impartendo le necessarie prescrizioni ivi compreso il ripristino dei luoghi interessati.

7. La sosta dei veicoli a motore sulle strade transitabili è consentita all'esterno della sede viaria per una fascia di larghezza non superiore a un metro e mezzo.

Il testo dell'articolo 9 del d.lgs. 34/2018 è il seguente:

Art. 9 - Disciplina della viabilità forestale e delle opere connesse alla gestione del bosco

1. La viabilità forestale e silvo-pastorale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f) , è volta a garantire la salvaguardia ambientale, l'espletamento delle normali attività agro-silvo-pastorali, la tutela e la gestione attiva del territorio, la sorveglianza, la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi, il pronto intervento contro eventi calamitosi di origine naturale e antropica, le attività di vigilanza e di soccorso, gli altri compiti di interesse pubblico, la conservazione del paesaggio tradizionale nonché le attività professionali, didattiche e scientifiche.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono approvate disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali inerenti gli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale, delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale.

3. Le regioni si adeguano alle disposizioni di cui al comma 2 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2.

Note all'art. 4:

Il testo dell'art. 8 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28

è il seguente:

Art. 8 - Rinvio al regolamento -

1. Gli interventi ammissibili, le modalità per il rilascio delle autorizzazioni e per l'invio delle comunicazioni sono disciplinati dal regolamento.

2. Il regolamento prevede:

a) norme generali per la realizzazione e progettazione di interventi selvicolturali e per la redazione dei piani di taglio, dei piani di gestione forestale e dei piani forestali comprensoriali;

b) modalità di gestione, tutela, trattamento ed utilizzazione dei boschi e relative norme particolari per i boschi governati a ceduo e per i boschi di alto fusto e le fustaie di origine agamica;

c) norme particolari per le proprietà degli enti pubblici e per le proprietà collettive;

d) norme per i terreni agrari e per la trasformazione dei terreni saldi;

e) norme per i movimenti di terreno, per il cambiamento di destinazione d'uso dei terreni, per l'esercizio di cave e miniere e per la realizzazione di discariche controllate;

f) norme per l'esercizio del pascolo;

g) norme per l'arboricoltura da legno, per gli imboschimenti, per i rimboschimenti e per la commercializzazione degli alberi di Natale;

g bis) norme per il trattamento dei residui vegetali delle coltivazioni e il loro impiego nel ciclo colturale;

h) norme relative alla viabilità rurale e forestale;

i) norme per la realizzazione e manutenzione di infrastrutture a rete;

j) norme per i progetti speciali e di ricerca;

k) ulteriori specificazioni e parametri tecnici relativi alla definizione di bosco.

3. Gli interventi selvicolturali disciplinati nel regolamento, salvo che non sia ivi diversamente disposto, sono considerati tagli colturali ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1 lett. c) dell'art.152 del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 .

Note all'art. 5:

Il testo dell'art. 9 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 è il seguente:

Art. 9 - Ditte boschive -

1. È istituito presso ciascun ente competente per territorio l'elenco delle ditte aventi sede legale nel territorio dello stesso, idonee all'utilizzazione dei boschi per conto terzi o comunque dei boschi non in possesso dell'esecutore dell'intervento selvicolturale.

2. In base alle specifiche tecniche stabilite dal regolamento l'elenco è suddiviso nelle seguenti tre fasce:

a) fascia A: ditte idonee all'utilizzo di qualsiasi estensione di bosco;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

b) fascia B: ditte idonee all'utilizzo di superfici inferiori a dieci ettari per singola proprietà;

c) fascia C: ditte idonee all'utilizzo di superfici inferiori a due ettari per singola proprietà.

3. Il regolamento disciplina:

a) le modalità di tenuta dell'elenco;

b) le modalità di iscrizione all'elenco e di rinnovo, sospensione e revoca dell'idoneità;

c) il limite massimo, riferito ad una stagione silvana, di superficie entro il quale per l'utilizzazione dei boschi cedui non è obbligatoria l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 .

4. Alle ditte aventi sede legale in altre regioni l'attività boschiva è consentita previa presentazione di certificato equipollente rilasciato dall'amministrazione regionale di provenienza o di certificato di idoneità rilasciato dal coordinamento provinciale del Corpo Forestale dello Stato dove la ditta figura iscritta alla locale Camera di Commercio Industria e Artigianato e previo rilascio di apposito attestato di idoneità da parte dell'ente competente per territorio.

Note all'art. 6:

Il testo dell'art. 13 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 è il seguente:

Art. 13 - Abbattimento e spostamento degli alberi -

1. L'abbattimento e lo spostamento degli alberi di cui al comma 4 dell'art. 12 possono essere autorizzati esclusivamente per inderogabili esigenze di pubblica utilità o incolumità.

2. L'abbattimento e lo spostamento delle piante di cui al comma 2 dell'art. 12 possono essere autorizzati esclusivamente per evitare il danneggiamento di opere esistenti, sia pubbliche che private, per accertata compromissione dello stato vegetativo, nonché per inderogabili esigenze di pubblica utilità o incolumità.

3. L'abbattimento e lo spostamento di alberi appartenenti alle specie indicate nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 12 , diversi da quelli indicati ai commi 2 e 4 del medesimo articolo, sono consentiti per costruzioni edilizie, per opere di trasformazione e miglioramento fondiario in attuazione di progetti autorizzati in base alle normative di settore, per evitare il danneggiamento di opere esistenti, per razionali operazioni colturali, nonché per le motivazioni indicate al comma 2 .

4. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rilasciate dall'ente competente per territorio previo sopralluogo che accerti l'impossibilità di soluzioni tecniche alternative e sono subordinate al reimpianto di esemplari appartenenti a specie indicate nel regolamento di attuazione, secondo modalità, tempi e quantità da individuare nell'atto di autorizzazione stesso.

5. Il regolamento disciplina le modalità di esecuzione delle potature ordinarie e straordinarie degli alberi non ricadenti nei boschi.

6. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate secondo quanto indicato all' articolo 3 comma 3, lett. g) e comma 4 .

Note all'art. 7:

Il testo dell'art. 13 bis della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 è il seguente:

Art. 13 bis - Alberi monumentali -

1. Per alberi monumentali si intendono gli alberi di alto fusto, i filari e le alberate così come definiti dall' articolo 7, comma 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani).

2. L'elenco regionale degli alberi di rilevante e peculiare interesse, istituito dalla Giunta regionale ai sensi dell' articolo 12, comma 4 , resta in vigore fino alla redazione dell'elenco regionale degli alberi monumentali di cui all' articolo 7, comma 3 della l. 10/2013 .

3. E' vietato l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali censiti ai sensi dell' articolo 7 della l. 10/2013 , fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato.

Note all'art. 8:

Il testo dell'art. 26 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 è il seguente:

Art. 26 - Piano forestale regionale -

1. Il Piano forestale regionale (PFR) individua gli obiettivi da conseguire e le azioni prioritarie relative al miglioramento del patrimonio forestale pubblico e privato, tenendo conto degli obiettivi della tutela ambientale e dello sviluppo socio-economico delle popolazioni interessate. Il PFR costituisce il quadro di riferimento per i piani pluriennali di opere e di interventi e per l'attuazione dei regolamenti comunitari inerenti il settore forestale.

2. Il PFR è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta. Esso ha durata decennale e rimane comunque in vigore fino all'approvazione del nuovo PFR.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

3. Il PFR è attuato con i Programmi annuali di cui all' art. 27 .

Note all'art. 9:

Il testo dell'art. 32 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 è il seguente:

Art. 32 - Sostegno e sostituzione -

1. La Regione promuove la pianificazione per la gestione sostenibile delle risorse forestali definendo metodologie di elaborazione, controllo dell'applicazione e di riesame periodico dei piani di gestione forestale.

2. Il sostegno alle attività inerenti al settore forestale intraprese da soggetti privati è attuato nell'ambito dei regimi di aiuto previsti dalla normativa comunitaria di settore, conformemente agli strumenti regionali applicativi approvati dalla Commissione Europea.

3. Nel regolamento sono indicati i casi e le modalità nei quali Agenzia forestale regionale può sostituirsi nella gestione dei boschi abbandonati affetti da evidenti processi di degrado, tali da poter arrecare pregiudizio al patrimonio forestale limitrofo. Gli eventuali ricavi derivanti dall'esecuzione di detti interventi devono essere riutilizzati in interventi di pianificazione e miglioramento dei boschi.

Note all'art. 10:

Il testo dell'art. 33 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 è il seguente:

Art. 33 - Finalità ed ambito di applicazione -

1. Le disposizioni del presente capo hanno lo scopo di salvaguardare e tutelare la biodiversità vegetale e le caratteristiche genetiche del patrimonio forestale e degli habitat naturali della Regione, nonché di migliorare e controllare la qualità genetica del materiale di moltiplicazione utilizzato per scopi forestali, nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione), i, della legge 14 febbraio 1994, n. 124 , e delle direttive comunitarie concernenti le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali.

2. Le disposizioni del presente capo si applicano al materiale forestale di moltiplicazione prodotto, commercializzato o comunque distribuito all'interno del territorio regionale, da utilizzare per imboschimenti e rimboschimenti, impianti di arboricoltura da legno, impianti di tartuficoltura o fasce alberate ed interventi di recupero e ripristino ambientale.

3. Al regolamento è allegato l'elenco delle specie alle quali si applicano le disposizioni del presente capo.

Note all'art. 11:

Il testo dell'art. 37 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 è il seguente:

Art. 37 – Certificazione -

1. Il materiale forestale di moltiplicazione di cui all' art. 33 non può essere trasportato, venduto o comunque ceduto se non provvisto di certificato di provenienza o di identità clonale rilasciato dall'ente competente per territorio.

2. La produzione, commercializzazione o distribuzione a qualsiasi titolo di piantine micorrizzate con funghi del genere *Tuber* (tartufi) all'interno del territorio regionale deve rispettare le norme della presente legge per quanto riguarda la certificazione della pianta simbionte. Inoltre, deve essere certificata la specie di tartufo utilizzata attraverso metodologie di riconoscimento approvate dalla Giunta regionale.

3. L'utilizzo di materiale di moltiplicazione di cui all' art. 33 , proveniente da altre regioni o altri paesi europei, è ammesso con le seguenti prescrizioni:

a) ferma restando la certificazione di cui al comma 1 non vi è alcuna ulteriore limitazione nel caso in cui il materiale abbia provenienza ubicata in Abruzzo, Lazio, Marche o Toscana;

b) non è ammesso l'utilizzo di materiale di moltiplicazione appartenente alla categoria " identificato alla fonte" ai sensi della Direttiva 1999/105/CE , nel caso in cui la provenienza risulti ubicata al di fuori delle regioni di cui alla lettera a) , salvo deroga concessa dalla Regione su motivata richiesta dell'interessato;

c) la Regione, su proposta della Commissione tecnico - consultiva, si riserva la possibilità di chiedere l'autorizzazione alla Commissione europea a vietare in tutto il proprio territorio o in parte di esso la commercializzazione all'utilizzatore finale a fini di semina o impianto di materiali di moltiplicazione specifici, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente.

4. Per il materiale di moltiplicazione di cui all' art. 33 proveniente da altre regioni italiane o da altri paesi membri della Unione europea, è valida la certificazione rilasciata dalla competente amministrazione di provenienza.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

5. Salva l'osservanza degli obblighi derivanti da accordi internazionali e dalle vigenti norme che regolano l'esportazione e l'importazione delle merci e salva altresì l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia fitosanitaria, la commercializzazione e l'impiego di materiale forestale di moltiplicazione di cui all' art. 33 e di origine esterna ai Paesi dell'Unione europea, può essere autorizzata dalla Regione su richiesta dell'interessato esclusivamente per ragioni di sperimentazione e ricerca, dietro presentazione di certificato di provenienza rilasciato dalle competenti autorità del Paese di origine, dal quale risulti anche l'indicazione del vivaio di produzione.

Note all'art. 12:

Il testo dell'art. 38 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 è il seguente:

Art. 38 - Libro regionale dei boschi, degli arboreti e delle piante da seme e Registro Regionale dei cloni forestali

1. I boschi, le piante da seme e gli arboreti da seme sono iscritti nel Libro regionale dei boschi, degli arboreti e delle piante da seme, di seguito nominato Libro regionale.

2. I cloni delle piante appartenenti alle specie indicate nel regolamento utilizzabili per la propagazione sono iscritti nel Registro regionale dei cloni forestali, di seguito nominato Registro regionale.

Note all'art. 13:

Il testo dell'art. 39 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 è il seguente:

Art. 39 - Rinvio al regolamento -

1. Ai fini dell'applicazione delle norme previste nel presente capo il regolamento stabilisce:

- a) la composizione della Commissione tecnico - consultiva;
- b) le modalità per la tenuta del registro di carico e scarico;
- c) le modalità per la redazione del certificato di provenienza o di identità clonale;
- d) le modalità per la redazione del cartellino identificativo del materiale;
- e) le norme per la predisposizione, tenuta e aggiornamento del Libro regionale e del Registro regionale di cui all' art. 38 , nonché le norme per stabilire le modalità gestionali dei materiali di base iscritti nello stesso Libro regionale e le modalità per la raccolta di materiale di moltiplicazione;

f) gli adempimenti per la raccolta, la lavorazione, l'immagazzinamento, il trasporto, l'allevamento e la conservazione;

g) le norme per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo.

Note all'art. 14:

Il testo del l'art. 48, comma 12, della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 è il seguente:

“12. Coloro che nei boschi e nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, non osservano le modalità esecutive prescritte dalle autorizzazioni o contenute nelle comunicazioni o eseguono lavori senza preventiva comunicazione sono sottoposti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 105,00 a euro 630,00 (pari a lire 203.308 e lire 1.219.850).”

Note all'art. 15:

Il testo dell'Allegato B, paragrafo I, lettera e) della l.r. 10/2015 è il seguente:

e) rilascio delle autorizzazioni all'abbattimento e spostamento di alberi sottoposti a tutela e raccolta ed estirpazione delle specie erbacee ed arbustive sottoposte a tutela in aree diverse da quelle indicate all' articolo 3, comma 3, della l.r. 28/2001 , come modificata dalla presente legge.

Note all'art. 16:

Si veda la nota all'art. 8.

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108, verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Perugia, lì 17/01/2022

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO
ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO,
ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE
Luigi Rossetti
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore Roberto Morroni ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 08/02/2022

Assessore Roberto Morroni
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
